

Riportiamo un estratto delle coperture assicurative previste nella polizza sottoscritta per conto dei viaggiatori da Vapatours T.O. con UnipolSai Assicurazioni spa, per assicurare i viaggiatori, le condizioni di assicurazione integrali sono contenute in dettaglio nel documento informativo che verrà consegnato allegato ai documenti di viaggio.

GARANZIA ANNULLAMENTO (valida prima della data di partenza)

Operativa per la programmazione Europa

La garanzia rimborsa all'Assicurato il corrispettivo di recesso o penale addebitato da Vapatours srl entro la percentuale massima prevista dalle Condizioni Generali del regolamento di viaggio ed entro l'importo di **€ 750,00 per persona** e comunque entro il limite di **€ 10.000,00 per evento** che coinvolga più persone.

Decorrenza e validità operativa

La garanzia decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso, ovvero con l'erogazione del primo servizio compreso nel pacchetto turistico ed è operante esclusivamente se il viaggiatore rinuncia per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di viaggio:

- Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'assicurato, del suo compagno di viaggio, se anch'egli assicurato, o del loro coniuge/convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, nuore, generi o del Socio/Contitolare della Ditta dell'Assicurato. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo non avente vincoli di parentela, la definizione "Compagno di Viaggio" si riferisce ad una sola persona. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo la data dell'iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia.
- Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscono i beni dell'Assicurato ed impongono la sua presenza in loco.
- Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di calamità naturali nel luogo di residenza.
- Citazioni in tribunale quale testimone o convocazione a giudice popolare pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

Esclusioni: La copertura assicurativa non è valida se al momento dell'iscrizione al viaggio già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio stesso.

L'assicurazione non copre gli annullamenti dovuti a **malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.**

Sono inoltre esclusi gli annullamenti determinati da pericoli di o da eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie, dolo e colpa grave dell'Assicurato.

Sono altresì esclusi gli annullamenti derivanti da sopravvenuti impegni di lavoro e/o di studio.

Scoperto: Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione di uno scoperto del **10%** con un minimo di **€ 50,00** per persona da calcolarsi sull'importo indennizzabile.

Nel caso l'importo indennizzabile risulti pari o superiore alla somma assicurata, lo scoperto verrà applicato sull'ammontare della somma assicurata.

Lo scoperto deve restare a carico dell'Assicurato e non può essere altrimenti assicurato, pena l'inoperatività della copertura.

Modalità Operativa in caso di Annullamento

In caso di sinistro o di cancellazione del viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1) Annullare la prenotazione all'operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2) Denunciare l'annullamento a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza.

L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, oppure a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data del fax.

Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società: nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato; riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera assicurativa o nome dell'Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione; la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare; la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. "Ufficio Sinistri Turismo" Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI): estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti); fattura della penale addebitata; quietanza di pagamento emessa da Vapatours Tour Operator; certificazione medica in originale; codice IBAN.

Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. "Ufficio Sinistri Turismo" Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

PRESTAZIONI di ASSISTENZA (valida durante il viaggio)

CENTRALE OPERATIVA di ASSISTENZA Telefonando al numero di **Torino +39 011 6523211**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con

Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Corso Massimo d'Azeglio, 14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 provvede per incarico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. a fornire i seguenti servizi di assistenza ai viaggiatori:

1. Consulto medico e segnalazione di uno specialista - Accertamento da parte dei medici della Centrale Operativa dello stato di salute del viaggiatore per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il viaggiatore.

2. Invio di medicinali urgenti - Quando il viaggiatore necessiti urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

3. Rientro sanitario del viaggiatore - con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che a giudizio dei medici della Centrale Operativa non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato dalla centrale operativa a proprie spese e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

4. Rientro del viaggiatore convalescente - qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal pacchetto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno per un massimo di 3 giorni dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute del viaggiatore.

5. Trasporto della salma - del viaggiatore dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre, l'eventuale recupero della salma e il costo della cassa funebre.

6. Rientro dei familiari - purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso del viaggiatore.

7. Rientro anticipato del viaggiatore - alla propria residenza in caso di avvenuto decesso di un familiare in Italia (coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, nuora) se il viaggiatore chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto dal pacchetto di viaggio.

N.B. Le prestazioni da 3. a 7. vengono date previo accordo con la Centrale Operativa e consegna dell'eventuale biglietto di viaggio originariamente previsto dal pacchetto. Qualora il viaggiatore non abbia consultato la Centrale Operativa ed abbia organizzato in proprio il rientro, a seguito di presentazione della certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, verrà rimborsato nella misura strettamente necessaria ed entro il limite di € 750,00.

(Per i residenti all'estero che effettuano viaggi in partenza dall'Italia le spese di rientro sono riconosciute nei limiti del costo per il rientro in Italia).

8. Viaggio di un familiare - quando il viaggiatore sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.

9. Interprete a disposizione all'estero - quando il viaggiatore a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Centrale Operativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con un massimale di € 500,00.

10. Assistenza legale - quando il Viaggiatore sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Centrale operativa segnala il nominativo di un legale per la difesa del viaggiatore. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino al limite di Euro 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

11. Modalità per richiedere l'assistenza

le garanzie da art.1) a art. 10) si ottengono telefonando al numero Torino: + 39 011 6523211.

In caso di necessità il viaggiatore dovrà:

- Segnalare alla Centrale Operativa i propri dati anagrafici, codice fiscale, i dati identificativi del documento assicurativo "Tessera";
- Comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

GARANZIA SPESE MEDICHE

12. La seguente garanzia è prestata direttamente da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. che:

- **provvederà** con pagamento diretto previa autorizzazione della Centrale Operativa, oppure

- **rimborserà** le spese incontrate alla presentazione dei documenti previsti al successivo punto 13) Modalità. Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà essere comunque ottenuta l'autorizzazione preventiva della Centrale Operativa. La garanzia vale solo per spese di prestazioni sanitarie e di primo trasporto del paziente alla struttura sanitaria più vicina, la cui necessità sorga durante il viaggio, e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza, con i seguenti limiti per persona:

in Italia € 300,00

all'Estero € 3.000,00

deducendo dall'importo risarcibile la franchigia di € 40,00 per evento.

13. Modalità per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute dal viaggiatore,

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto", codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI).

GARANZIA BAGAGLIO

14. Entro la somma assicurata di € 500,00 per persona UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati, nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato. L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale riferito allo stato d'uso degli oggetti al verificarsi dell'evento e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a € 75,00. Il rimborso è al 50% della somma assicurata per:

- a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato ad imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan, od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave, non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

15. Spese di prima necessità - In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

16. Franchigia

Dagli indennizzi dovuti in base agli art.14) e art. 15) sopraindicati verrà detratta una franchigia di € 40,00. La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

17. Ulteriori obblighi dell'Assicurato

Il viaggiatore è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

18. Modalità per ottenere il rimborso in caso di danni o perdite al bagaglio:

In caso di danni o perdite al bagaglio, L'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto", codice IBAN

Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

in caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;

in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;

in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 20097 - San Donato Milanese (MI).

ESCLUSIONI E NORME GENERALI

19. Non sono dovute le prestazioni per eventi conseguenti a:

- a) dolo o incuria del viaggiatore;
 - b) guerra, anche civile scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
 - d) trasmutazione del nucleo dell'atomo radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: - alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - f) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
 - g) stati di malattia cronica, neuropsichiatrica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
 - h) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- Sono inoltre escluse:

- i) le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- j) le prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
- l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- n) le perdite, danni o spese mediche derivanti da eventi denunciati alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. oltre i termini contrattuali (si veda paragrafo "Modalità per ottenere il rimborso").

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legislazione Applicabile Al Contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; Le Parti hanno comunque facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che sarà stipulato la legge italiana.

Prescrizione Dei Diritti Derivanti Dal Contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione.

Reclami In Merito Al Contratto

Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B,
20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it

Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.

Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Società, contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:

- procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di assicurazione.